

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1031

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BARTOCCI

*Presentata il 19 gennaio 1977*

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 (sul personale insegnante) richiede, in relazione ad esigenze sorte in sede di applicazione, alcune modificazioni che la presente proposta di legge intende promuovere.

Con l'articolo 1 si dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, il quale prevede che i posti di maestro elementare nelle scuole statali annesse ai convitti nazionali sono assegnati su designazione del rettore del convitto: è una norma, questa, di evidente carattere antidemocratico e, come tale, va soppressa. Per conseguenza, si dichiara abrogato anche l'articolo 128, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, che estende l'articolo 2 sopra citato alle scuole elementari statali annesse agli educandati femminili dello Stato.

L'articolo 2 e l'articolo 3 provvedono a eliminare una ingiusta sperequazione di trattamento in atto circa il riconoscimento di servizi.

L'articolo 4 vuole venire incontro alle difficoltà che direttori didattici e presidi incontrano nello svolgimento della loro azione didattica, a causa dell'aumentato lavoro derivante dall'entrata in funzione degli organi collegiali della scuola. Si provvede perciò a dichiarare esonerato dall'insegnamento il docente vicario del direttore didattico o preside, nei circoli o istituti con più di 500 alunni, allo scopo di affiancare a quest'ultimo un collaboratore a tempo pieno. Per la popolazione scolastica si è fatto riferimento al criterio seguito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che, nei circoli o istituti con più di 500 alunni, eleva da 14 a 19 membri del consiglio di circolo o di istituto. Non si esclude tuttavia che, nel corso della discussione, possano essere individuati parametri o criteri più appropriati e dettagliati.

Con l'articolo 5 non solo si tende ad ovviare ai non pochi inconvenienti verificatisi in questi ultimi anni, determinati

anche da alcuni ripetuti errori nei trasferimenti e passaggi del personale docente, ma si riconferma il principio della preminenza che deve avere l'interesse della scuola, e in particolare degli allievi, attraverso la salvaguardia della continuità didattica, anche rispetto alle pur legittime aspirazioni di miglior sistemazione da parte dei docenti e si ribadisce giustamente il diritto del docente alla inamovibilità della propria cattedra di titolarità, non trascurando di

considerare il fatto che, in base agli ultimi benefici concessi, viene oggi valutato come servizio di ruolo anche quello prestato antecedentemente all'effettivo ingresso in ruolo. Appare quindi doveroso anzi necessario ripristinare il principio della prevalenza del servizio di ruolo nell'istituto rispetto alla complessiva anzianità di servizio di ruolo: perciò si propone la parziale modificazione del comma secondo dell'articolo 70, relativo al trasferimento d'ufficio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, nella parte in cui prevede che i maestri delle scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono assegnati alle scuole stesse su designazione del rettore e l'articolo 128, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I posti di maestro elementare nelle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato sono coperti con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia per le ordinarie scuole elementari statali.

### ART. 2.

Il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è esteso al servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole secondarie annesse ai convitti nazionali anteriormente alla loro trasformazione in scuole statali per effetto della legge 9 marzo 1967, n. 150, e a quello prestato in qualità di insegnante in scuole secondarie legalmente riconosciute gestite dai comuni e dalle province.

### ART. 3.

L'articolo 133, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica anche ai

posti vacanti di rettore e di direttrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato; al concorso riservato sono ammessi i vice rettori e le vice direttrici che abbiano svolto da almeno due anni le funzioni di rettore e di direttrice.

**ART. 4.**

Nei circoli o istituti con popolazione scolastica a 500 alunni, il docente che, ai sensi dell'articolo 4, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il direttore didattico o preside, è esonerato dall'insegnamento.

**ART. 5.**

L'articolo 70 - comma secondo - del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 è così modificato: « In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, prioritariamente dell'anzianità di servizio di ruolo nell'istituto e, in caso di parità, della complessiva anzianità di servizio e delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'articolo 68 ».